

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2024.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della «Società Acque del Sud S.p.a.», nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dalla società «Acque del Sud S.p.a.»;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del citato ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della società «Acque del Sud S.p.a.» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2024

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1601

24A03191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DECRETO 29 febbraio 2024.

Modifica del decreto 9 marzo 2023, n. 147385 recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro


delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1,



comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei Piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione C(2023) 6990 *final* che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», ancora in vigore per le misure SIGC finanziate con i Fondi della programmazione 2014-2022;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 che modifica il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante «Disposizioni nazionali di applica-



zione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante la «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 30 marzo 2023, n. 185101, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 19 ottobre 2023, n. 580425, recante disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2023, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, recante l'approvazione del manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);

Considerato che il 23 ottobre 2023 è stata approvata con decisione di esecuzione C(2023) 6990 *final* la modifica del Piano strategico della PAC, che per quanto concerne la condizionalità entra in vigore dal 1° gennaio 2024;

Considerate le integrazioni intercorse nei decreti attuativi, in particolar modo il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145 di modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante la disciplina sui pagamenti diretti, che ha introdotto una modifica nella definizione di «terreno lasciato a riposo»;

Considerato che il periodo di deroga per la norma BCAA 7 e la norma BCAA 8, concessa per l'annualità

2023 ai sensi del regolamento (UE) 2022/1317, è terminato il 31 dicembre 2023 e la Commissione europea si è pronunciata per la non prosecuzione delle deroghe nell'anno 2024;

Ravvisata la necessità di allineare, con opportune modifiche, il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 ai regolamenti comunitari e al Piano strategico della PAC (PSP), nonché alle modifiche dei decreti attuativi;

Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 22 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale
9 marzo 2023, n. 147385*

1. Al comma 1, dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente periodo:

«Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.».

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

a) si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all'art. 4 del presente decreto per gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

b) qualora il beneficiario risulti inadempiente a seguito dei controlli di cui al precedente comma a), si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Qualora il beneficiario di cui al presente comma presenti un allevamento sarà tenuto a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tali beneficiari nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 sono eliminati.



4. Per quanto in premessa specificato, il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 è sostituito dal seguente comma:

«3. Il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), adottato dal Ministero della salute con decreto del 7 marzo 2023, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, regola le modalità operative per il controllo dei CGO su identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e degli stabilimenti.».

Art. 2.

Modifiche alla BCAA 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385

1. Nei punti 1 e 2 del campo delle «Deroghe» della BCAA 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, la parola «ad emergenze» è sostituita dalla parola «a ragioni».

2. Nel punto 1, dopo «ragioni di carattere fitosanitari» si aggiunge l'espressione «, prescritte dall'autorità competente».

Art. 3.

Modifiche alla BCAA 7 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'ambito di applicazione della BCAA 7 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, è eliminato il periodo seguente:

«La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della PAC».

2. Dopo il secondo periodo della descrizione della BCAA 7, nell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, è aggiunto il seguente periodo:

«Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.».

3. La lettera *e*) del periodo che descrive le esenzioni, è eliminata.

Art. 4.

Modifiche alla BCAA 8 di cui all'articolato e all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'ambito di applicazione della BCAA 8, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, è eliminato il periodo seguente:

«L'impegno A della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della PAC. In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.».

2. La definizione di «terreno lasciato a riposo» presente nell'art. 2, comma 1, lettera *r*) dell'articolato del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385 e nella BCAA 8 dell'allegato 1 dello stesso decreto, è modificata come segue:

«Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.».

3. Il punto B. del paragrafo «Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi» nella BCAA 8 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023, n. 147385, è modificato come segue:

«L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale)».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 29 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1009*

24A03112

